



## ASSOCIAZIONE PER IL PARCO SUD MILANO

### STATUTO

Approvato nell'Assemblea dell'Associazione che si è svolta nelle due sedute del 16 dicembre 1992 e del 26 gennaio 1993.

#### Preambolo

Dalla data della sua costituzione - 19 maggio 1985 (convegno "Per far vivere il Parco Sud), il "Comitato per il Parco Sud" sviluppò una diretta e multiforme opera di sollecitazione sul Consiglio Regionale della Regione Lombardia, concretizzatasi con l'approvazione della Legge Regionale n°41 del 25.05.85 "Integrazione e modifiche alla L.R. 86/83 in materia di aree regionali protette". Questa legge sancì l'inserimento dei parchi di cintura metropolitana nel regime delle aree protette. A seguito di tale approvazione nacque l'esigenza di trasformare il Comitato, da momento organizzativo e di coordinamento delle attività di numerose associazioni e cittadini, in Associazione per il Parco Sud Milano, con lo scopo prioritario di ottenere l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano. Lo sforzo e l'impegno di tutte le realtà ambientaliste interessate ha portato all'approvazione della legge istitutiva del Parco con la Legge Regionale n°24 del 24 aprile 1990, nonché della Legge Regionale n°14 del 18 aprile 1992. Successivamente l'Associazione ha parzialmente mutato il suo Statuto, introducendo tra gli altri scopi, la volontà di elaborare proposte di contenuto per il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, al fine di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare promossa dall'Associazione. Oggi, 26 gennaio 1993, l'Associazione vuole darsi un nuovo Statuto più funzionale, mantenendo inalterato lo spirito delle indicazioni e dei propositi iniziali.

Art.1	E' costituita la ""Associazione per il Parco Sud Milano" con sede a Rho in via Cardinal Ferrari 4/a
Art.2	L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
Art.3	<p>L'Associazione ha i seguenti scopi:</p> <p>a) promuovere attività di ricerca, informazione, dibattito e formazione volta alla salvaguardia e valorizzazione del territorio della cintura verde metropolitana milanese, con particolare riferimento all'area del Parco Sud Milano. A tal fine collabora con le Associazioni e interloquisce con le Amministrazioni Locali, gli Enti, i mezzi di comunicazione, ed in particolare con l'Ente Gestore del Parco;</p> <p>b) promuovere e patrocinare manifestazioni scientifiche, culturali, turistiche, editoriali, dando il proprio apporto organizzativo e d'immagine;</p> <p>c) elaborare, allo scopo di recuperare le indicazioni originarie contenute nella proposta di Legge di Iniziativa Popolare "PARCO SUD MILANO" presentata al Consiglio Regionale Lombardia il 29/01/1987, proposte di contenuto del P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento), delle quali promuove e controlla l'attuazione;</p> <p>d) promuovere ogni iniziativa concreta che contribuisca alla reale vita del Parco anche oltre la sua mera attuazione legislativa;</p> <p>e) promuovere la conoscenza, la valorizzazione e l'educazione alla fruibilità del patrimonio</p>

	<p>storico-architettonico-artistico-ambientale-naturalistico e le culture locali del Parco;</p> <p>f) studiare ed elaborare iniziative atte ad ottimizzare le potenzialità produttive agricole, riconoscendo la centralità del tessuto agricolo nel Parco e favorendo lo sviluppo di tutte le forme di agricoltura più integrate con l'ambiente.</p>
Art.4	Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e le persone giuridiche che ne facciano domanda.
Art.5	La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale la esamina alla prima riunione utile. Nel caso la domanda venga respinta qualsiasi Socio potrà, a nome dell'interessato, presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Art.6	<p>I Soci sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al pagamento della quota sociale;</li> <li>- all'osservanza dello Statuto;</li> <li>- all'osservanza dell'eventuale regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.</li> </ul>
Art.7	I Soci non sono più considerati tali quando non ottemperino a quanto previsto dall'Art.6.
Art.8	Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio recapitato con un preavviso di almeno 8 giorni.
Art.9	<p>L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 1° maggio. Essa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione per l'anno sociale ed elegge il Presidente, il Segretario, il Cassiere, e gli altri membri del Consiglio Direttivo, fissandone le singole responsabilità in ordine al perseguimento del programma stesso;</li> <li>- approva il bilancio consuntivo e preventivo;</li> <li>- approva l'eventuale Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;</li> <li>- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.</li> </ul>
Art.10	<p>L'Assemblea straordinaria è convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;</li> <li>- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci.</li> </ul> <p>L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.</p>
Art.11	L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presente, e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe di voto.
Art.12	La tessera sociale dà diritto ad un voto. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; esse sono a scrutinio segreto in occasione dell'elezione del Presidente e per tutte le delibere concernenti fatti personali; sono inoltre a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.
Art.13	Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art.14	L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa; le deliberazioni adottate

	dovranno essere riportate in un apposito libro verbale.
Art.15	Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ed un massimo di 19 membri scelti dall'Assemblea tra i Soci, e dura in carica un anno. Le funzioni dei singoli membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese vive preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo
Art.16	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, a richiesta, da 1/5 dei consiglieri. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un consigliere deciso da Consiglio Direttivo Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione di tutti i Soci.
Art.17	Il Consiglio Direttivo deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;</li> <li>- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;</li> <li>- redigere i bilanci;</li> <li>- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;</li> <li>- regolare la vita all'interno dell'Associazione e favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.</li> </ul>
Art.18	Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni saranno affidate ad un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo
Art.19	Il Revisore dei conti viene eletto dall'Assemblea anche fra i non Soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito dell'Associazione. Egli controlla la corretta gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
Art.20	Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) dal fondo di riserva.
Art.21	Le somme versate per la quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Art.22	Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo e deve essere presentato all'Assemblea non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Art.23	In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'ART.13 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.
Art.24	Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta, in osservanza del Codice Civile.